

REGOLAMENTO (UE) 2018/1903 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2018

che rettifica gli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni linguistiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione ⁽²⁾ è stato individuato un errore nell'allegato, punto 2, di detto regolamento che sostituisce l'allegato IV, parte A, del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto riguarda il tenore dichiarato di ceneri insolubili in acido cloridrico. Non sono stati di conseguenza stabiliti livelli di tolleranza per un tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico pari al 5 %.
- (2) È stata individuata un'omissione ai punti 3 e 4 dell'allegato del regolamento (UE) 2017/2279 là dove sostituiscono rispettivamente l'allegato VI, capo I, punto 7, e l'allegato VII, capo I, punto 8, del regolamento (CE) n. 767/2009. Ciò ha generato ambiguità per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle disposizioni sull'etichettatura facoltativa degli additivi per mangimi organolettici o nutrizionali.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2009.
- (4) Le versioni in lingua ceca, croata, estone, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (UE) 2017/2279 contengono un errore nei casi in cui detto regolamento ha sostituito l'espressione «oli e grassi grezzi» con l'espressione «grassi grezzi» negli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009, omettendo erroneamente di farlo anche negli allegati II e V del medesimo regolamento.
- (5) La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/2279 contiene diversi errori. Vi è un errore nell'allegato, punto 2, di tale regolamento, che sostituisce l'allegato IV, parte A, del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto riguarda i valori percentuali del tenore di umidità. L'allegato, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2279, che sostituisce l'allegato VI del regolamento (CE) n. 767/2009, contiene errori per quanto riguarda il nome abbreviato delle sostanze aromatizzanti e le specie bersaglio per le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura per la lisina e la metionina.
- (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, croata, estone, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (CE) n. 767/2009. La presente rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (7) Non essendovi motivi di sicurezza che giustifichino l'applicazione immediata delle rettifiche degli allegati, onde evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e inutili oneri amministrativi a carico degli operatori è opportuno adottare misure transitorie che consentano un'agevole transizione verso la nuova etichettatura.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ G.U. 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (G.U. L 328 del 12.12.2017, pag. 3).

